

REGOLAMENTO (CEE) N. 779/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, e in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 37 (numero d'ordine 40.0370), originari del Pakistan, il massimale è fissato a 386 tonnellate; che alla data del 27 febbraio 1992 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 3 aprile 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0370	37 (t)	5516 11 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
		5516 12 00	
		5516 13 00	
		5516 14 00	
		5516 21 00	
		5516 22 00	
		5516 23 10	
		5516 23 90	
		5516 24 00	
		5516 31 00	
		5516 32 00	
		5516 33 00	
		5516 34 00	
		5516 41 00	
		5516 42 00	
		5516 43 00	
		5516 44 00	
		5516 91 00	
		5516 92 00	
		5516 93 00	
5516 94 00			
		5803 90 50	
		ex 5905 00 70	

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 341 del 3. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 282/92 del Consiglio (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1).